



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli Studenti-atleti di alto livello

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 11;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”* e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, 88 e 89, recanti, rispettivamente, i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, al comma 7, lettera g) che individua, tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, il *“potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”* e ai commi 33, 34, 35 e 37, concernenti le disposizioni riguardanti i percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, di *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015, n. 935, con il quale è stata avviata una sperimentazione didattica, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, svoltasi negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, con lo scopo di individuare azioni mirate a fornire supporti educativo/didattici alle istituzioni scolastiche che vedono tra i propri iscritti studenti impegnati in attività sportive di natura agonistica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2018 n. 279, finalizzato a promuovere, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, un progetto sperimentale della durata di cinque anni (dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023) atto ad individuare un modello di formazione che sviluppi una didattica innovativa, supportata dalle tecnologie digitali, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale;
- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e successive modificazioni, concernente la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTA la “Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro”, emanata con nota prot. n. 9750 dell’8 ottobre 2015, della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione di questo Ministero;
- VISTE le note prot. n. 3355 del 28 marzo 2017 e n. 7194 del 24 aprile 2018, emanate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione di questo Ministero, con le quali viene definita la riconducibilità delle attività sportive praticate dagli studenti-atleti ai massimi livelli agonistici alle attività di alternanza scuola lavoro;
- VISTO l’articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019 n. 774, di definizione delle Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della legge 145/2018;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 che stabilisce che il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione e del merito realizza ogni anno attività sportive in accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Paralimpico (CIP), Sport e Salute S.p.A., le Federazioni Sportive e gli Enti sportivi e che è, altresì, impegnato nell'attuazione di piani nazionali per la realizzazione degli interventi volti al potenziamento delle attività motorie fisiche e sportive nella scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che il Ministero dell'istruzione e del merito promuove e sostiene l'importante funzione che l'attività sportiva riveste nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia, per soddisfare le esigenze delle famiglie, al fine di contribuire al processo di sviluppo della personalità dello studente, al suo adattamento autonomo all'ambiente, ad una corretta educazione alla salute e ad intelligenti comportamenti consapevoli che consentano di gestire il proprio benessere e la propria salute fisica e psichica;

CONSIDERATA la necessità di tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, al fine di coniugare la carriera scolastica con quella sportiva, anche con l'intento di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

CONSIDERATI i notevoli risultati ottenuti con il suddetto progetto sperimentale in ordine al numero di istituzioni scolastiche che hanno aderito all'iniziativa, nonché ai benefici riscontrati dagli studenti/atleti in termini di miglioramento degli esiti scolastici;

RITENUTO per i motivi sopra esposti, che sia necessario proseguire nell'azione didattico educativa già intrapresa con la sperimentazione didattica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2018, n. 279;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, una sperimentazione didattica della durata di cinque anni (dall'a. s. 2023/24 all'a.s. 2027/2028) per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli Studenti-atleti di alto livello individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e con Sport e Salute S.p.A., iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale.

Articolo 2

(Finalità del Progetto)

1. Obiettivo del Progetto sperimentale è il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto con riguardo alla regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo da dedicare allo studio individuale, attraverso l'adozione di metodologie didattiche basate anche sulle tecnologie digitali, unitamente a specifiche e



Il Ministro dell'istruzione e del merito

complementari scelte di ordine didattico ed organizzativo, al fine del conseguimento del successo scolastico.

Articolo 3

(Articolazione del Progetto)

1. Il Progetto sperimentale prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti per ogni Istituzione scolastica aderente all'iniziativa, i quali hanno il compito di curare il coordinamento con gli Organismi sportivi interessati e di definire, con i Consigli di classe competenti, il Percorso Formativo Personalizzato (PFP) per ogni studente-atleta.
2. Il Percorso Formativo Personalizzato rappresenta uno strumento per favorire l'adozione di metodologie didattiche personalizzate finalizzate al successo formativo dello studente; nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta di alto livello può essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sia attraverso videoconferenze, web-conference, o altri strumenti individuati dagli Istituti scolastici, che permettano di usufruire di lezioni o materiale didattico predisposto dal competente Consiglio di classe. Il Percorso può prevedere l'individuazione di modalità di verifica personalizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline.
3. Tutte le attività rientranti nel Percorso Formativo Personalizzato devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.

Articolo 4

(Adesione al Progetto sperimentale)

1. Le Istituzioni scolastiche, sentito il parere ed acquisita l'approvazione del Collegio dei docenti, aderiscono al Progetto sperimentale di cui all'articolo 1.
2. Il Progetto sperimentale è inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Articolo 5

(Requisiti)

1. Possono aderire al Progetto sperimentale di cui all'articolo 1, tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado frequentati da studenti-atleti di alto livello, individuati in base al possesso di requisiti minimi necessari per l'ammissibilità al Progetto medesimo; tali requisiti sono proposti, ciascuno per la parte di propria competenza, dagli Organismi sportivi coinvolti riconosciuti dal CONI e dal CIP e sono approvati dalla Commissione ministeriale di cui all'articolo 6.
2. Le modalità di adesione, i dettagli tecnici, gli ulteriori adempimenti amministrativi, nonché i riferimenti per l'eventuale utilizzo della piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sono definiti attraverso apposita nota della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico in accordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, da emanarsi annualmente prima dell'inizio delle attività didattiche.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 6

(Commissione)

1. Ai fini dell'attuazione del Progetto sperimentale viene istituita, con decreto della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, una apposita Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del CONI, da un rappresentante del CIP e da un rappresentante di Sport e Salute S.p.A.
2. Al fine di dare attuazione al presente decreto, la Commissione ha facoltà di acquisire pareri consultivi dalle Federazioni e degli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.
3. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. L'attività di verifica dello stato di attuazione del Progetto sperimentale e del suo andamento generale, nonché il monitoraggio dei risultati conseguiti sono affidati alla Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico in accordo con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della suddetta sperimentazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara